



CENTRO STUDI
CONSULENTI DEL LAVORO
DELLA SARDEGNA

LUNEDÌ 1 FEBBRAIO 2016
CAGLIARI



ph Daisuke Ido



Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro

IL SIGNIFICATO DELLA PREVENZIONE

D.Lgs. 81/2008 e s. m. i.

Attuazione dell'art. 1 della Legge 03/08/2007 n. 12

Relatore:

Giuseppe Pirinu – Consulente del Lavoro

www.studiopirinu.it

Le dimensioni e la ratio del Testo Unico sulla Sicurezza

L'insieme delle norme previste dal T.U. 81/08 (costituito da 306 articoli, 13 titoli e 51 allegati tecnici) disegna un sistema che vede i LAVORATORI al centro dell'organizzazione della sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso l'informazione, la formazione, l'educazione e la sensibilizzazione.

I destinatari della norma del Testo Unico sulla Sicurezza

**Tutti i lavoratori, anche autonomi e parasubordinati
che, a prescindere dal tipo di contratto e dalla
retribuzione, svolgono la propria prestazione
all'interno dell'impresa**

Cosa vuol dire SICUREZZA sui luoghi di lavoro?

Significa **tutela dell'incolumità e della salute** dei lavoratori durante il lavoro.

Il T.U. 81/08 ha segnato una svolta al concetto di sicurezza in azienda. **L'innovazione** è consistita nel fatto che, in azienda come negli studi professionali, deve essere obbligatoriamente fatta una valutazione dei rischi.

Occorre quindi che siano adottati una serie di **interventi per il miglioramento della sicurezza** e della salute dei lavoratori (ad esempio l'adeguamento di macchine ed impianti, la sostituzioni di sostanze pericolose, il controllo sanitario, i corsi di formazione).

Cosa si intende per **LUOGO DI LAVORO**?

Una definizione possibile viene data dalla Corte di Cassazione (Cass. Pen., sez. IV, 18 maggio 2011, n. 19553) secondo cui:

*“ [...] per luogo di lavoro, tutelato dalla normativa antinfortunistica, **deve intendersi qualsiasi posto in cui il lavoratore acceda, anche solo occasionalmente, per svolgervi le mansioni affidategli, e che nella ratio della normativa antinfortunistica, il riferimento ai ‘luoghi di lavoro’ ed ai ‘posti di lavoro’ non può che riguardare qualsiasi posto nel quale concretamente si svolga l’attività lavorativa [...]”***

DEFINIZIONI INIZIALI

SALUTE: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale,
come stabilito dall'art. 32 della Costituzione, la salute rappresenta un bene e un diritto fondamentale ed inalienabile di ogni essere umano, nonché un interesse della collettività.

FATTORE (di rischio): ad esempio ambienti, materiali, attrezzature, impianti, metodi di lavoro.

PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni (D.Lgs. 81/08).

In altre parole: la presenza di sostanze chimiche, agenti biologici, fenomeni fisici, oggetti, azioni o relazioni caratterizzati dalla possibilità di nuocere quando raggiungono una certa dimensione o entità.

DEFINIZIONI INIZIALI

INFORTUNIO: evento lesivo che si verifica in modo improvviso ed imprevisto per causa violenta in occasione di un'attività lavorativa

... dal quale possono derivare:

- la morte;
- un'inabilità permanente (parziale o assoluta);
- un'inabilità temporanea (parziale o assoluta) che comporta l'astensione dal lavoro;

MALATTIA (professionale): patologia specifica la cui causa, che agisce sempre in modo graduale e progressivo, è direttamente ed immediatamente identificabile in un fattore di rischio presente nell'ambiente di lavoro

*In generale: ogni alterazione della salute che non sia attribuibile ad un infortunio **ma sia conseguenza dell'attività lavorativa.***

CONCETTI FONDAMENTALI CHE RIGUARDANO LA SICUREZZA

(Definizione come da D.Lgs. n.81/08):

Il rischio è la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

La valutazione del **rischio** viene definita come il prodotto tra la **probabilità** di accadimento di un evento pericoloso, e la gravità delle possibili lesioni o dei **danni** connessi al suo verificarsi.

Consiste nell'esame scrupoloso e globale di tutti i rischi presenti, allo scopo di scegliere le adeguate misure di sicurezza.

COSA SI INTENDE PER RISCHIO NEI LUOGHI DI LAVORO?

Quando parliamo di sicurezza dobbiamo aver ben presente che cosa significano i seguenti termini:


- Che cos'è il RISCHIO?
- Che cos'è il DANNO?
- Che cos'è la PREVENZIONE?
- Che cosa si intende per PROTEZIONE?

COSA SI INTENDE PER DANNO?

Il danno è la conseguenza di un'azione, rappresentabile come una qualunque alterazione, transitoria o permanente, dell'organismo, di una sua parte o di una sua funzione da cui sorge un disagio fisico, mentale e sociale dell'individuo.

Ad esempio:

- una frattura
- la perdita di una mano
- la silicosi
- una gastrite da stress



COSA SI INTENDE PER DANNO? (segue)

Siamo in presenza di un danno anche quando un incidente provoca un'alterazione di tipo solo materiale a spese delle attrezzature di lavoro e dell'ambiente.

Non si tratta, tuttavia, di danno penalmente rilevante.

Per attrezzatura di lavoro si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.

COSA SI INTENDE PER PREVENZIONE?

La prevenzione è il complesso delle disposizioni o misure necessarie, anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

(Art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. n.81/08)

Più semplicemente intendiamo per “prevenzione” tutte quelle azioni finalizzate ad impedire o a ridurre la possibilità che si verifichi un evento dannoso o non desiderato.

COME PREVENIRE ..

- **eliminare i rischi alla radice, riducendo l'esposizione dei lavoratori ad essi soggetti**
- **sostituire i fattori di rischio con fattori non pericolosi o meno pericolosi;**
- **adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti per un continuo miglioramento della prevenzione;**
- **continua informazione, formazione e addestramento dei lavoratori.**

Nel caso in cui i rischi non possano essere eliminati, è essenziale controllarli e monitorarli affinché non compromettano la sicurezza e la salute dei lavoratori.

.. PROTEZIONE ..

“letteralmente, dal latino protegĕre è una parola composta da pro- e tegĕre che significa **COPRIRE**

Le misure di protezione servono, quindi, a limitare le conseguenze di un evento (es. allagamento, incendio, crollo) nel momento in cui si verifica.



Non diminuiscono un rischio professionale e nemmeno le occasioni di accadimento di un incidente, ma ne contengono esclusivamente le conseguenze e ne limitano i danni (a persone e cose).

TIPI DI PROTEZIONE

Con il termine **protezione collettiva** non si intende “la divina provvidenza” alla quale il Datore di Lavoro può affidare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori, ma rappresenta il complesso delle misure protettive adottate dall’azienda quando la stessa prende in considerazione l’adozione **dei dispositivi di protezione collettiva (DPC)** che hanno la “funzione di salvaguardare le persone da rischi per la salute e la sicurezza”.

I DPC sono strumenti fruibili da tutti i lavoratori, senza che gli stessi debbano indossarli, come ad esempio ponteggi, parapetti, protezioni fisse di macchine e attrezzature..

TIPI DI PROTEZIONE

Con il termine **protezione individuale**, invece, intendiamo qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

I sistemi impiegati per tale funzione sono i “conosciuti” **DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)**.



TIPI DI PROTEZIONE

Un approccio rigoroso riguardo alla tutela di salute e sicurezza dei lavoratori è quello di considerare l'adozione dei DPC come prioritaria rispetto all'uso dei DPI. Infatti, se l'art. 15 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro rappresentano **la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale**

TIPI DI PROTEZIONE

Nel campo della sicurezza antincendio distinguiamo, inoltre, misure di:

Misure di protezione passiva, che non richiedono l'azione dell'uomo o l'azionamento di un impianto:

- compartimentazioni e porte antincendio;
- uscite di sicurezza, vie d'esodo, scale protette e a prova di fumo;
- adeguata segnaletica di sicurezza.

Misure di protezione attiva, che richiedono l'intervento umano o l'azionamento di un impianto:

- impianti di rilevamento incendi e di allarme;
- estintori, idranti, naspo, reti sprinkler;
- luci di emergenza;
- presidi e squadre di emergenza.

TIPI DI PROTEZIONE

Misure di protezione attiva:



Estintore



Idrante



Telefono interventi antincendio



Attacco V.V.F. 115



Pulsante allarme



Scala antincendio



Pulsante allarme incendio



Pulsante allarme incendio

Misure di protezione passiva:



I SOGGETTI DELLA SICUREZZA

- Datore di Lavoro (D.L.)
- Dirigenti
- Medico competente (M.C.)
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)
- Addetti emergenze (Antincendio A.I. - Primo Soccorso P.S.)
- Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)
- Tutti i lavoratori



Il Datore di Lavoro (D.L.)

è il principale destinatario degli obblighi in materia di sicurezza, ed è soggetto responsabile penalmente.

il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa [...].

(Art. 2 D.Lgs. n.81/08)

Tra tutti gli obblighi a cui il D.L. è soggetto, ve ne sono alcuni che **NON** può delegare in alcun modo..



Obblighi del datore di lavoro **NON DELEGABILI**

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
 - a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 (Oggetto della Valutazione dei Rischi);
 - b) la designazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi.

(Art. 17 comma 1 D.Lgs. n.81/08)

È evidente che dal punto di vista tecnico, operativo e procedurale il D.L. dovrà avvalersi di alcune competenze professionali e gestionali, peraltro in larga misura previste dal D.Lgs 81/08, quali: dirigenti , preposti, consulenti, RSPP, RLS, medico competente, ecc.

COME delegare??

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa dall'art. 16 del D.Lgs. 81/2008 con i seguenti limiti e condizioni:
 - a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
 - b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
 - e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.

(Rif. art. 16 D.Lgs. n.81/08)

Obblighi del datore di lavoro e dirigenti

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.**
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;**
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;**
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;**
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;**

Obblighi del datore di lavoro e dirigenti

- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;**
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;**
- h) g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;***
- i) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;**
- j) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;**

Obblighi del datore di lavoro e dirigenti

- j) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008;**
- k) m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste**
- l) un pericolo grave e immediato;**
- m) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;**
- n) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda.**

Obblighi del datore di lavoro e dirigenti

- o) Elaborare il documento di cui all'art. 28, anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;**
- p) Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;**

Il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. – 30/79

Obblighi del datore di lavoro e dirigenti

- q) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;**
- r) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 del D.Lgs. 81/2008;**

Obblighi del datore di lavoro e dirigenti

- s) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- t) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro
La L. 13 agosto 2010, n. 136, ha disposto che "La tessera di riconoscimento deve contenere, oltre agli elementi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione".
- u) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/2008;
- v) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

Obblighi del datore di lavoro e dirigenti

aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione

l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.



Obblighi del datore di lavoro e dirigenti

cc) Il datore di lavoro riferisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati relativi agli infortuni e quelli riguardanti le malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.



In sintesi, il D.L.

Organizzazione delle sicurezza	Valutazione dei rischi	Informazione Formazione
<p style="text-align: center;">Designa: Responsabile Servizio di Protezione e Prevenzione Addetti Antincendio Addetti Primo Soccorso Medico competente Servizio di Prevenzione</p>	<p>Assieme ai Dirigenti Preposti e Consulenti o componenti del servizio per la sicurezza.</p>	<p style="text-align: center;">Organizza per i lavoratori</p> <p style="text-align: center;">Corsi Lezioni</p>
	<p>Può conferire specifiche deleghe.</p>	<p style="text-align: center;">Aggiornamenti Incontri</p>
<p>Consulta i rappresentanti dei lavoratori (RLS)</p>		

Si avvale della
Collaborazione di

Dirigenti e Preposti
Consulenti ed esperti di
sicurezza

La Riunione Periodica

Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- a) il documento di valutazione dei rischi;
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Nel corso della riunione possono essere individuati:

- a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

(Art. 35 D.Lgs. n.81/08)

Documento di valutazione dei rischi (DVR)

è una particolare relazione che individua i rischi presenti nell'ambiente di lavoro, le misure di sicurezza da adottare e definisce le responsabilità del Datore di Lavoro e dei lavoratori.

Il DVR è obbligatorio per tutte le aziende dal 1° Giugno 2013. Tale documento deve essere presente all'interno del luogo di lavoro e disponibile per un eventuale esame della stessa da parte degli organi di controllo.

viene richiesto in particolare dagli organi preposti nei seguenti casi:

- Verificarsi di incidenti o infortuni sul lavoro**
- insorgenza di malattie professionali nei lavoratori**
- ispezione sanitaria**
- controllo sul lavoro sommerso**
- controllo sulla qualità delle procedure e dei materiali (ad es. nel settore alimentare)**
- controllo sull'ambiente di lavoro**
- controllo generale sull'attività**

Documento di valutazione dei rischi (DVR)

Ogni Datore di Lavoro di un'attività con soci lavoratori o dipendenti subordinati è obbligato a predisporre la valutazione dei rischi dell'ambiente lavorativo, ai sensi del D.Lgs. 81/08 con le successive modifiche apportate dal DLGS 106/09. Il DVR deve essere effettuato per qualsiasi tipo di attività, indipendentemente dal numero dei dipendenti o dal tipo di società (sas, srl, snc, ecc). Devono farlo anche le ditte individuali che abbiano dipendenti o che lavorino in sub- appalto.

Il Medico Competente (M.C.)

medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente Decreto

(Art. 2, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n° 81/2008)

Non si tratta quindi del “medico di famiglia” ma di un professionista specializzato, ad esempio, in:

- medicina del lavoro;
- igiene e medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- medicina legale.



Obblighi el Medico Competente

a) Il medico competente:

collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, (...) alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria (...);

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella e' conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

Obblighi el Medico Competente

- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla sanitaria in suo possesso, (...) nel rispetto del segreto professionale;**
- e) consegna onservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, (...);**
- f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, (...);**
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;**

Obblighi el Medico Competente

- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;**
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;**
- j) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;**
- k) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;**
- l) autocertifica i requisiti professionali;**

La **SORVEGLIANZA SANITARIA**

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio.

Il medico competente esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- 1. idoneità;***
- 2. idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;***
- 3. inidoneità temporanea;***
- 4. inidoneità permanente.***

Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. Dei giudizi di idoneità rilasciati, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE

Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (SPP)

è l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Gli addetti (ASPP) e il responsabile (RSPP) del Servizio devono possedere le capacità e i requisiti professionali fissati nel D.Lgs. 81/2008 all'articolo 32, devono:

- ✓ essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda;**
- ✓ disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati;**
- ✓ non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.**

IL RUOLO STRATEGICO di RSPP e ASPP

- ✓ **Generare comportamenti corretti durante il lavoro;**
- ✓ **Utilizzare in sicurezza strumenti, macchinari, sostanze;**
- ✓ **Utilizzare correttamente i D.P.I.;**
- ✓ **Far sì che la sicurezza degli operatori diventi parte integrante della pianificazione e programmazione aziendale;**
- ✓ **Permettere che i cambiamenti prospettati dalle leggi possano divenire reali e non rimanere sulla carta;**
- ✓ **Risolvere il conflitto vigente tra ciò che la legge impone e ciò che dovrebbe essere un bisogno naturale;**
- ✓ **Favorire lo sviluppo di una cultura della sicurezza che possa divenire parte integrante del sistema di valori condiviso da tutti, portando il lavoratore a sentirsi inserito in un sistema affidabile, garante del suo benessere lavorativo.**

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, oppure incarica persone/ servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici.

Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni, NON è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.



Gli Addetti ANTINCENDIO (A.I.)

Si tratta di lavoratori designati dal datore di lavoro e addestrati al fine di prevenire l'insorgere di incendi e, in caso di emergenza, **di limitare i danni alle cose e alle persone.**

Svolgono infatti un importante ruolo nella prevenzione antincendio, attraverso il controllo periodico dei luoghi di lavoro e la segnalazione di eventuali anomalie suscettibili di sviluppare un focolaio o, in caso di incendio, di facilitare la propagazione dello stesso.

In caso di emergenza, intervengono sull'evento in corso per controllarne l'evoluzione, per assicurare un esodo sicuro di tutte le persone in caso si renda necessario allontanarle dal luogo in cui si trovano.



Gli Addetti ANTINCENDIO

La formazione obbligatoria degli addetti, varia secondo il tipo di azienda ed il rischio di incendio (art. 37 del D.Lgs. 81/08).



La normativa prevede che il datore di lavoro possa svolgere in prima persona le funzioni di addetto antincendio, sottoponendosi alla formazione prevista.

Durata corsi a seconda della tipologia di aziende:

Attività a rischio di incendio basso 4 ore

Attività a rischio di incendio medio 8 ore

Attività a rischio di incendio elevato 16 ore

Classificazione aziende **INCENDIO**

1. **Luogo di lavoro a rischio di incendio basso**

Quei luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e in cui le condizioni dei locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

2. **Luogo di lavoro a rischio medio**

Quei luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni dei locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

3. **Luogo di lavoro a rischio di incendio elevato**

Quei luoghi di lavoro o parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni dei locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.



I COMPITI dell'addetto ANTINCENDIO



In relazione all'entità dell'evento DEVE:

- **attivare lo stato di preallarme (vocale o telefonico);**
- **recarsi immediatamente nel luogo del pericolo e valutare l'entità dello stesso;**
- **verificare l'effettiva presenza di una situazione di emergenza;**
- **in caso di incendio facilmente controllabile, deve intervenire in quanto addestrato all'uso degli estintori;**
- **nel caso non sia sicuro di poter controllare l'incendio o comunque di intervenire sul pericolo, deve evitare di perdere tempo in vani tentativi, ma piuttosto deve dare inizio alle procedure di evacuazione,**

NON IMPROVVISARSI EROE O VIGILE DEL FUOCO

I COMPITI dell'addetto ANTINCENDIO

- **isolare il più possibile il luogo in cui si è sviluppato l'incendio o altra anomalia, chiudendo le porte di accesso dopo essersi assicurati che non siano rimaste persone all'interno;**
- **occuparsi di coloro che necessitano di assistenza, conducendoli al più presto nel luogo di raccolta più vicino;**
- **verificare per ciascun piano l'avvenuta evacuazione, controllando ciascun locale, compresi i bagni;**
- **verificare l'avvenuta evacuazione delle persone, mediante accertamento diretto che indiretto (es: tramite compilazione modulo di evacuazione oppure mediante l'appello del personale);**
- **affiancare i VV.F durante l'intervento fornendo tutte le informazioni del caso;**
- **segnalare il cessato allarme.**



Gli Addetti PRIMO SOCCORSO (P.S.)

Con il termine PRIMO SOCCORSO si intende “l’insieme delle azioni che permettono di aiutare una o più persone in difficoltà, **nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi qualificati**”.



Inoltre “dopo aver compiuto un esame primario inerente i parametri vitali, è necessario effettuare una chiamata di emergenza per attivare la catena del soccorso, adeguatamente predisposta dal datore di lavoro e finalizzata ad assicurare l’arrivo di personale specializzato e l’eventuale trasporto presso il più vicino centro medico con possibilità anche di ricovero”

Gli Addetti PRIMO SOCCORSO



Bisogna ricordare che “il giusto soccorso” significa:

- non** mettere a repentaglio la propria vita,
- non** prestare interventi superiori alle proprie capacità,
- non** farsi prendere dal panico,
- non** lasciare l’infortunato prima dell’arrivo del pers. sanitario

NON CREDERSI MAI MEDICI O INFERMIERI

Gli Addetti PRIMO SOCCORSO

La formazione obbligatoria degli addetti, varia secondo la tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio.

(art. 37 del D.Lgs. 81/08).



Come per l'antincendio, la normativa prevede che, il datore di lavoro possa svolgere in prima persona le funzioni di addetto primo soccorso, sottoponendosi alla formazione prevista.

Durata corsi a seconda della tipologia di aziende:

Aziende Gruppo A  16 ore

Aziende Gruppo B, C  12 ore

Aggiornamento Aziende Gruppo A  6 ore

Aggiornamento Aziende Gruppo B, C  4 ore

Classificazione aziende **PRIMO SOCCORSO**



Gruppo A

Aziende a rischio rilevante

Aziende con oltre 5 lavoratori riconducibili ai gruppi tariffari INAIL *
con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4

Aziende con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'
agricoltura.

Gruppo B

Aziende con più di 3 lavoratori che non rientrano nel Gruppo A

Gruppo C

Aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel Gruppo A

L'INAIL rende noti gli indici infortunistici di inabilità permanente in Italia per gruppo di tariffa, per l'attuazione dell'art.1, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003 (G.U. n. 27 del 3 febbraio 2004) in materia di pronto soccorso aziendale

Classificazione aziende PRIMO SOCCORSO



Codici di Tariffa INAIL	Inabilità Permanente
1100 Lavorazioni meccanico-agricole	10,84
1200 Mattazione e macellazione - Pesca	6,41
1400 Produzione di alimenti	3,57
2100 Chimica, plastica e gomma	2,76
2200 Carta e poligrafia	2,73
2300 Pelli e cuoi	2,97
3100 Costruzioni edili	8,60
3200 Costruzioni idrauliche	9,12
3300 Strade e ferrovie	7,55
3400 Linee e condotte urbane	9,67
3500 Fondazioni speciali	12,39
3600 Impianti	5,43
4100 Energia elettrica	2,20
4200 Comunicazioni	2,07
4300 Gasdotti e oleodotti	2,16
4400 Impianti acqua e vapore	4,11
5100 Prima lavorazione legname	7,95
5200 Falegnameria e restauro	7,18
5300 Materiali affini al legno	5,02
6100 Metallurgia	5,74
6200 Metalmeccanica	4,48
6300 Macchine	3,32
6400 Mezzi di trasporto	3,91
6500 Strumenti e apparecchi	1,57
7100 Geologia e mineraria	8,40
7200 Lavorazione delle rocce	6,55
7300 Lavorazione del vetro	4,65
8100 Lavorazioni tessili	2,40
8200 Confezioni	1,40

Codici di Tariffa INAIL	Inabilità Permanente
9100 Trasporti	4,93
9200 Facchinaggio	15,99
9300 Magazzini	3,32
0100 Attività commerciali	2,36
0200 Turismo e ristorazione	2,54
0300 Sanità e servizi sociali	1,28
0400 Pulizie e nettezza urbana	5,57
0500 Cinema e spettacoli	2,94
0600 Istruzione e ricerca	1,11
0700 Uffici e altre attività	0,72

(*) Per 1000 addetti. - Media ultimo triennio disponibile

[Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003](#)

I COMPITI dell'addetto PRIMO SOCCORSO



Ecco le azioni idonee per chi si trova a soccorrere un soggetto colto da malore:

- **verificare che la scena dell'evento sia in sicurezza**
- **(esempio soggetto folgorato, non toccare prima di staccare la corrente!);**
- **provvedere ad allontanare la folla di curiosi, creare spazio per l'infortunato e ai successivi soccorritori del 118;**
- **esaminare l'infortunato, valutando la natura e entità del malessere con particolare riferimento alle funzioni vitali: coscienza, respiro e polso ed eventuali emorragie in atto;**
- **proteggere il soggetto (da se stesso, da stress termici, dal sangue e da fluidi biologici di altri infortunati), e rassicurarlo se cosciente;**
- **utilizzare guanti o dispositivi di protezione individuali se necessari.**

I COMPITI dell'addetto PRIMO SOCCORSO



- **telefonare al 118 in caso di urgenza/emergenza comunicando: l'indirizzo del luogo ove si è verificato l'infortunio, il numero degli infortunati, le condizioni delle funzioni vitali, specificando se sia cosciente o meno se respiri normalmente o no, se c'è stato un trauma con o senza emorragie.**
- **praticare i primi provvedimenti necessari nei limiti delle proprie competenze anche con azioni di valutazione e sostegno delle funzioni vitali, apprese durante i corsi di formazione, sino all'arrivo dei soccorritori del 118;**
- **astenersi dall'eseguire manovre interventi od azioni inutili (es. dare da bere acqua), o addirittura dannosi per il rischio di compromettere ulteriormente lo stato di salute dell'infortunato o di ritardare l'arrivo dei soccorsi (es. spostare il soggetto se non necessario);**

Il Rappresentante dei lavoratori (R.L.S.)

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

(Art. 2, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n° 81/2008)

L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità previste nell' art.47 comma 6 del T.U. e l'art.50 stabilisce le sue attribuzioni.

In tutte le aziende che occupano fino a 15 lavoratori il RLS è **eletto** direttamente dai lavoratori mentre in aziende con più di 15 lavoratori il RLS viene generalmente scelto nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, ove presenti.

Il Rappresentante dei lavoratori Territoriale

Se non si procede all'elezione del RLS aziendale, le relative funzioni sono esercitate dal rappresentante territoriale o dal rappresentante di sito produttivo, salvo diverse intese tra le associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il RLST è una figura esterna che esercita le attribuzioni, pari a quelle del RLS aziendale, previste all'articolo 50, esclusivamente nelle aziende in cui non si è provveduto all'elezione del rappresentante interno.

Le modalità di elezione o designazione del RLST sono individuate dagli Accordi Collettivi Nazionali, Interconfederali o di Categoria, che definiscono anche le modalità di accesso e di preavviso cui deve attenersi il RLST per entrare nei luoghi di lavoro del comparto o del territorio a cui è assegnato.

Attribuzioni del RLS

L'art. 50 del D.Lgs. 81/08 stabilisce le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che sono quelle già previste dalla normativa precedente.

Le novità di rilievo prevedono che il RLS, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceva copia del Documento di Valutazione di tutti i rischi (art. 17) e del documento di valutazione dei rischi che va allegato al contratto di appalto o di opera, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni sulla privacy e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

Attribuzioni del RLS

L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Il RLS ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza sul lavoro che riguarda anche i rischi specifici presenti nella realtà in cui esercita la propria rappresentanza (art. 37 comma 10).

E' previsto l'obbligo di aggiornamento periodico della formazione che non può essere inferiore a 4 ore all'anno per le imprese che occupano fino a 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

I Lavoratori

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

(Art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n° 81/2008)

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Obblighi dei Lavoratori

I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

Obblighi dei Lavoratori

- e) **segnalare** immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto **le deficienze dei mezzi e dei dispositivi** di cui alle lettere c) e d), **nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo** di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) **non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;**
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) **sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente.**

I Lavoratori

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva adeguata INFORMAZIONE:



- ✓ sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- ✓ sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- ✓ sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e antincendio;
- ✓ sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente;
- ✓ sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- ✓ sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- ✓ sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta da:

- **Organismi interni all'attività lavorativa
(Datore di lavoro, RSPP, RLS, Medico Competente)**
- **A.S.L (Azienda Sanitaria Locale)**
- **Direzione territoriale del Lavoro**
- **I.N.A.I.L.**
- **Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco**
- **Organi di polizia giudiziaria**

ORGANI DI VIGILANZA

Agli organi di controllo interno aziendale è riservato:

- il primo livello di prevenzione.**

Agli organi di vigilanza pubblici spettano:

- le verifiche per il rispetto delle norme antinfortunistiche;**
- l'adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori;**
- gli accertamenti a seguito di incidenti sul lavoro.**

Controllo interno

All'interno dell'azienda deve operare:

- ✓ **un sistema di controlli che permetta una sorveglianza costante e capillare sui livelli di sicurezza;**
- ✓ **uno scambio di informazioni e di interventi formativi per:**
 - **migliorare le conoscenze tecniche su tali problematiche;**
 - **coinvolgere in modo attivo e propositivo tutti gli operatori interni incaricati del miglioramento delle condizioni di lavoro nell'azienda.**

Consulenza VS Vigilanza = 0 : 1

Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, **non può prestare**, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.



LA FORMAZIONE DEI I LAVORATORI

Il 26 gennaio 2012 è entrato in vigore l'accordo Stato/Regioni sulla formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro. In tale accordo sono contenute le procedure per adempiere agli obblighi di formazione dei lavoratori secondo quanto previsto dall'art.37 del d.lgs.81/2008.

Con riferimento all'Accordo sopra citato, si comunica che è vigente l'obbligo di sottoporre a formazione tutti i lavoratori secondo quanto di seguito riportato:

tutte le aziende con lavoratori o soci lavoratori, sono obbligate ad adempiere all'Accordo Stato/Regioni, rimane invece facoltativa la formazione per i collaboratori famigliari;

tutti i lavoratori devono essere sottoposti a formazione (compresi i lavoratori atipici e quelli assunti a tempo determinato);

è previsto che ogni lavoratore sia sottoposto ad una formazione generale di 4 ore (per qualsiasi tipo di azienda) alla quale si aggiunge una formazione specifica di durata variabile a seconda del settore di appartenenza dell'azienda;

LA FORMAZIONE DEI I LAVORATORI

In base al livello di rischio dell'azienda la durata minima complessiva del corso è di

<p>8 ore Aziende a BASSO RISCHIO Es. ambulanti, alberghi, commercio al dettaglio, bar, ristoranti, piccoli artigiani (parrucchieri)</p>	<ul style="list-style-type: none">○ 4 ore di formazione generale valida per qualsiasi settore○ 4 ore di formazione specifica a seconda del settore di appartenenza
<p>12 ore Aziende a MEDIO RISCHIO Es. Agricoltura, pubblica amministrazione, Trasporti</p>	<ul style="list-style-type: none">• 4 ore di formazione generale valida per qualsiasi settore• 8 ore di formazione specifica a seconda del settore di appartenenza
<p>16 ore Aziende a ALTO RISCHIO Es. Edilizia</p>	<ul style="list-style-type: none">• 4 ore di formazione generale valida per qualsiasi settore• 12 ore di formazione specifica a seconda del settore di appartenenza

AGGIORNAMENTO DI 6 ORE OGNI CINQUE ANNI PER TUTTI I LIVELLI DI RISCHIO

La formazione e l'aggiornamento del R. L. S.

La formazione dell'RLS è obbligatoria secondo il Testo Unico per la sicurezza, inoltre è il datore di lavoro a farsi carico delle spese necessarie per la frequenza del corso di formazione che deve avvenire durante l'orario di lavoro.

In merito alla formazione per l'RLS l'art.37 comma 10 sottolinea che chi svolge il ruolo di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve ricevere una formazione specifica mediante un apposito corso per RLS a cui segue un corso di aggiornamento per RLS.

Il corso sicurezza lavoro per RLS non deve essere inferiore alle 32 ore, secondo quanto definito dal comma 11, art. 37 del DLgs. n. 81 e quello di aggiornamento annuale di 4 ore (aziende da 15 a 50 dipendenti) o di 8 ore (aziende oltre 50 dipendenti)

FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO

Casi il datore di lavoro può svolgere le funzioni di RSPP.

- 1. Aziende artigiane e industriali: fino a 30 addetti**
- 2. Aziende agricole e zootecniche: fino a 30 addetti**
- 3. Aziende della pesca: fino a 20 addetti**
- 4. Altre aziende: fino a 200 addetti**

Nel caso in cui non sia possibile per il datore di lavoro l'assunzione dell'incarico di RSPP, si dovrà provvedere ad incaricare un impiegato interno o rivolgersi ad un RSPP esterno.

La funzione di RSPP interno o esterno all'azienda prevede la qualificazione delle figure preposte attraverso la frequentazione di specifici corsi di formazione in dipendenza del settore

FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO

Il corso formativo per il datore di lavoro che intenda assumere in proprio l'incarico di RSPP della propria azienda, secondo quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, comprende il modulo 1 (normativo) e il modulo 2 (gestionale) per i livelli di rischio basso, rischio medio e rischio alto.

Durata dei corsi:

16 ore rischio basso

32 ore rischio medio

48 ore rischio alto

Aggiornamento (quinquennale):

6 ore rischio basso

10 ore rischio medio

14 ore rischio alto

SINTESI TABELLA SANZIONI PER I DATORI DI LAVORO

Obbligo

Sanzione

Valutazione di tutti i rischi con la seguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28.

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro.

Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro.

Nominare il medico competente per effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 10.000 euro.

Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio e primo soccorso e, comunque di gestione dell'emergenza.

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro.

Nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.

**Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro.
Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 (violazione in aziende e particolari rischi).**

Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente.

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro.

*Grazie per
l'attenzione!*